



Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 del 24-08-2026

OGGETTO: Divieto permanente ed assoluto di balneazione nelle acque del Canale Pietro Vacchelli, del Naviglio Civico, della Roggia Castelleona e in tutti i corsi d'acqua, canali irrigui e rogge presenti sul territorio del Comune di Salvirola - Stagione balneare 2026 e annualità seguenti.

C O P I A

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, recante "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", il quale prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione ovvero non siano inserite negli elenchi delle acque balneabili, vengano adottati i necessari provvedimenti di divieto, delimitazione delle aree interdette e idonea informazione al pubblico;
- il D.M. Ministero della Salute 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116";
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/5589 del 31/12/2025 ("Regole di sistema 2026", Allegato A, par. 12.16.6);
- la nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. gen. n. G1.2026.0023220 del 25/05/2026 avente ad oggetto "Inizializzazione della stagione balneare 2026. Indicazione ai Comuni";

VISTE le note trasmesse dall'ATS VAL PADANA – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (SC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente):

- prot. n. 62562/26 del 09/07/2026 avente ad oggetto "Attività di balneazione";
- prot. n. 74935/26 del 20/08/2026 avente ad oggetto "Sollecito emissione ordinanza rif. Prot. ATS 62652/26 - Attività di balneazione";

VERIFICATO che, in conformità a quanto accertato tramite il Portale Acque del Ministero della Salute (www.portaleacque.salute.gov.it) e comunicato da ATS Val Padana, sul territorio del Comune di Salvirola non insistono aree, bacini o tratti di corpi idrici adibiti o idonei alla balneazione;

PREMESSO che:

- nel territorio del Comune di Salvirola scorrono importanti canali artificiali, vettori e corpi idrici a prevalente destinazione irrigua e di bonifica, tra cui specificamente il Canale Pietro Vacchelli (Canale Marzano), il Naviglio Civico di Cremona, la Roggia Castelleona, la Roggia Madonna Gaiazza, nonché una fitta rete di canali secondari, colatori e rogge irrigue costituenti il reticolo idrico principale e minore;
- durante la stagione estiva possono verificarsi utilizzi impropri di tali corsi d'acqua a scopo di refrigerio, nuoto e balneazione da parte della popolazione;

CONSIDERATO che:



Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

- detti canali e corsi d'acqua artificiali presentano elementi di elevato e permanente pericolo per l'incolumità fisica delle persone derivanti da forti correnti, portate repentine e discontinue conseguenti alle manovre di regolazione idraulica, sponde ripide e viscide che rendono difficoltosa o impossibile la risalita spontanea, fondali irregolari, nonché presenza di gorghi, sifoni, salti di fondo, griglie e manufatti idraulici sommersi;
- la qualità delle acque ad uso irriguo e di bonifica non è sottoposta ai controlli igienico-sanitari prescritti per le acque di balneazione e non offre alcuna garanzia sotto il profilo igienico-sanitario, potendo costituire potenziale veicolo di infezioni e patologie;
- al fine di prevenire gravi pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, si rende necessario ed urgente disporre il divieto permanente ed assoluto di balneazione in tutti i corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio comunale;

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ("Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie");
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ("Testo Unico delle Leggi Sanitarie");
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale");
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ("Codice della protezione civile");
- l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il Regolamento Locale di Igiene vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), ed in particolare gli artt. 50 e 54 in materia di competenze del Sindaco quale autorità locale di tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
- lo Statuto Comunale;

ed accertati pertanto i propri poteri,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e confermati:

- 1. IL DIVIETO PERMANENTE ED ASSOLUTO DI BALNEAZIONE, nuoto, tuffi e immersione nelle acque del Canale Pietro Vacchelli, del Naviglio Civico di Cremona, della Roggia Castelleona, della Roggia Madonna Gaiazza e in tutti i corsi d'acqua, canali irrigui, cavi, colatori e rogge costituenti il reticolo idrico principale e minore ricadenti nel territorio del Comune di Salvirola.**

DISPONE

- L'immediata esecutività della presente ordinanza;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e l'inserimento permanente in apposita sezione informativa del sito web istituzionale del Comune di Salvirola;
- La trasmissione, a cura dell'Ufficio Protocollo/Messo comunale, della presente ordinanza a:
 - ATS Val Padana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (all'indirizzo PEC: protocollo@pec.ats-valpadana.it e mail: balneazione@ats-valpadana.it), corredata di comunicazione del numero della pubblicazione sul sito web dell'Ente;
 - Ministero della Salute, mediante caricamento sull'apposito portale telematico dedicato (www.portaleacque.salute.gov.it);



Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;
- Comando Stazione Carabinieri di Romanengo;
- Servizio Associato di Polizia Locale (Comune capofila di Offanengo);
- Consorzio Irrigazioni Cremonesi;
- Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda - Serio (DUNAS).

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data.

AVVERTE

Fatto salvo l'accertamento di eventuali illeciti di carattere penale o sanzioni previste da norme speciali di polizia idraulica (tra cui il R.D. n. 523/1904), l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine territorialmente competenti sono incaricati della vigilanza e dell'esatta esecuzione del presente provvedimento.

Salvirola, 24-08-2026

Il Sindaco
F.to *Nicola Marani*



Comune di Salvirola

Provincia di Cremona

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per n.15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00, a partire dal giorno 24.08.2026 fino al giorno 08.09.2026.

Salvirola, 24.08.2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to *Dr.ssa Francesca Compiani*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Salvirola, 24.08.2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to *Dr.ssa Francesca Compiani*